

Di seguito una sintesi delle questioni oggetto delle proposte emendative al Disegno di Legge di Bilancio per il 2022 sostenute dalla CISL Scuola.

a) MODIFICHE ALLA FORMULAZIONE ATTUALE TESTO

art. 107 – Misure connesse all'emergenza epidemiologica

La norma va riformulata per far sì che la proroga dei cosiddetti "contratti covid" riguardi anche le supplenze conferite al personale ATA e non solo quelle del personale docente. Occorre quindi incrementare le risorse stanziare.

art. 108 – Valorizzazione della professionalità docente

La norma rfinanzia il fondo previsto dalla legge 205/2017 e destinato alla valorizzazione degli impegni in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica portandolo, a decorrere dal 2022, da 30 a 240 milioni di euro. Introduce però vincoli di finalizzazione legati a criteri formulati in modo generico e ambiguo, non riconducibili a parametri oggettivamente rilevabili ("dedizione all'insegnamento"). La CISL Scuola chiede la cancellazione di tali indicazioni, confermando pienamente la titolarità della contrattazione nel disciplinare la gestione delle risorse, in quanto costituenti una specifica sezione del fondo MOF. Perché sia effettivamente possibile riconoscere l'impegno professionale richiesto, ritiene inoltre indispensabile un ulteriore incremento delle risorse.

art. 109 – Insegnamento dell'educazione motoria nella primaria

La CISL Scuola chiede la soppressione dell'articolo; la materia non può essere oggetto di provvedimenti improvvisati ed estemporanei, richiede una revisione delle indicazioni nazionali che definisca modalità e obiettivi per i quali introdurre una nuova figura professionale, integrando quanto già ordinariamente svolto nella scuola primaria nel campo dell'educazione motoria. Inaccettabile poi la previsione di una rimodulazione degli organici, di fatto una loro riduzione, specie nel momento in cui è in atto un forte impegno sul recupero degli apprendimenti.

art. 110 - Incremento del FUN

Le modifiche chieste dalla CISL Scuola hanno l'intento:

- di evitare l'incapienza del FUN legata anche all'ingresso, a partire dall'a.s. 19/20, di circa 2.000 nuovi dirigenti scolastici mentre le risorse del FUN sono state ridotte;
- di intervenire coerentemente rinviando non solo l'applicazione del ricorso al CIN per la ripartizione del FUN previsto nel CCNL 2018 ma, conseguentemente, anche l'applicazione del connesso art. 57 comma 3 del medesimo contratto

Si chiede anche si prevedere, con un comma aggiuntivo, la possibilità del rientro - dopo il triennio previsto dal bando di Concorso - dei dirigenti scolastici che prestano servizio fuori Regione. La misura è assolutamente necessaria anche in considerazione del fatto che i prossimi concorsi saranno regionali, con la saturazione di gran parte dei posti disponibili.

Art. 111 - Dimensionamento

La deroga ai requisiti minimi di consistenza delle Istituzioni Scolastiche Autonome deve essere almeno triennale, senza vincoli che impediscano nuove assunzioni tempo indeterminato. Diversamente, non potrebbe essere incrementato l'organico regionale dei dirigenti scolastici e lo spostamento di un dirigente sarebbe consentito solo da un istituto all'altro, entro la Regione di riferimento, senza alcuna riduzione del numero delle reggenze.

art. 112 – Misure per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose

La riduzione del numero di alunni non può avvenire operando a parità di organico, compensando il fabbisogno aggiuntivo di posti in aree derivante dalle deroghe concesse in alcune situazioni con corrispondenti riduzioni delle dotazioni organiche in altre aree: la via da seguire è una modifica dei parametri previsti dal DPR 81/2009, con possibilità di incrementare le risorse di organico laddove necessario.

art. 184 – Misura in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali

Le risorse stanziare per i rinnovi contrattuali non consentono margini ulteriori rispetto alla sola copertura dell'indennità di vacanza contrattuale, rischiando di compromettere anche il rinnovo per il triennio 2022/2024.

b) ALTRI TEMI PER I QUALI SI RICHIEDONO EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

Misure in materia di mobilità e assegnazione provvisoria

Concludendo il percorso avviato col DL 73/2021, che ha ridotto da 5 a 3 anni il vincolo di permanenza sulla prima sede dei docenti neoassunti, occorre eliminare del tutto il vincolo previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico sull'istruzione), lasciando alla contrattazione integrativa la disciplina della materia mobilità. Le disposizioni introdotte nei contratti si sono infatti già rivelate efficaci nell'incentivare la permanenza sulla stessa sede favorendo la continuità didattica. Ugualmente vanno rimossi i vincoli che lo stesso art. 399 del Testo Unico pone in materia di assegnazioni provvisorie: queste devono essere comunque consentite, in presenza delle condizioni previste dalla contrattazione integrativa, già a partire dalle domande per l'a.s. 2022/23, in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento ai figli e le situazioni di handicap anche se preesistenti all'assunzione in ruolo.

Eliminazione della prova disciplinare per i docenti assunti ex art. 59 comma 4 del DL 59/2021

Occorre una modifica all'art. 59 comma 7 del DL 73/2021, eliminando la prova disciplinare prevista per i docenti assunti dalle GPS di I fascia. Si tratta infatti di docenti già in possesso di abilitazione e/o di specializzazione, titoli conseguiti con la frequenza di consistenti percorsi di formazione. Oltre alla difficoltà di costituire commissioni di valutazione esterne alla scuola è davvero incongruo affidare il giudizio di idoneità indispensabile per l'assunzione in ruolo agli esiti di una prova da sostenere dopo che il comitato di valutazione della scuola di servizio ha già espresso un giudizio positivo sul percorso di formazione e prova svolto dal docente, di cui lo stesso Dirigente Scolastico ha potuto osservare per mesi il lavoro.

Proroga assunzioni da GPS I fascia

Modificando l'articolo 59 comma 4 del D.l. 73/2021, prorogare anche per le assunzioni del prossimo anno una modalità di reclutamento che si è rivelata efficace per una maggiore copertura dei posti vacanti, in particolare per quanto riguarda il sostegno.

Modifica della norma sulle 25 ore obbligatorie di formazione sul sostegno

L'articolo 1 comma 961 della legge 178/2020 va modificato eliminando sia il carattere obbligatorio della formazione che il divieto di esonero dall'insegnamento per la frequenza delle attività. La formazione sulle tematiche dell'inclusione deve essere ricondotta alle disposizioni sulla formazione previste dal comma 124 della legge 107/2015 (quindi nell'ambito della delibera del Collegio dei docenti sul piano di formazione) e a quelle del CCNL per quanto riguarda la possibilità di esonero dal servizio.

Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA

Il problema della copertura dei posti vacanti di DSGA continua a rimanere irrisolto anche dopo l'ultimo concorso bandito dal Ministero. Nel frattempo il regolare funzionamento degli uffici di segreteria delle scuole è stato garantito dall'impiego di assistenti amministrativi, per i quali va prevista una procedura di stabilizzazione che consenta di accedere al profilo di DSGA, dopo anni di incarico come facente funzioni, anche per chi non è in possesso del titolo di laurea. La CISL Scuola chiede che si introduca in legge di bilancio una norma che consenta al Ministro dell'istruzione di attivare a tal fine una procedura straordinaria. Peraltro il DL 80/2021 prevede espressamente la possibilità di progressione tra le aree per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Concorso straordinario docenti di religione

Occorre consentire al Ministero di bandire, contestualmente al concorso ordinario, un concorso straordinario riservato agli incaricati IRC con almeno tre anni di servizio. Come per gli abilitati degli altri insegnamenti, la procedura deve prevedere una prova orale e una graduatoria di merito ad esaurimento.

Salvaguardia dei posti destinati alle assunzioni di cui al comma 3 dell'articolo 59 del DL 73 non effettuate per ritardi nella pubblicazione delle relative GM.

Occorre consentire l'assunzione in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ai docenti che hanno superato la procedura straordinaria 2020 anche nel caso di GM pubblicate dopo la conclusione delle nomine previste dal DL 73/2021.

Riconoscimento del requisito dell'abilitazione per gli idonei nei concorsi straordinari

Al fine di riconoscere, per chi l'ha superata risultando idoneo, il valore abilitante della procedura straordinaria 2020 per la scuola secondaria, la CISL Scuola chiede di modificare il DL 126/2019 nella parte in cui prescrive il requisito di essere in servizio nell'a.s. 2020/21. Ciò al fine di evitare effetti sperequanti fra quanti hanno partecipato, con esito positivo, alla medesima procedura, consentendo a tutti gli idonei, in quanto riconosciuti come abilitati, di accedere alle GPS di I fascia.

Scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi per le discipline STEM

La CISL Scuola chiede l'inserimento di un emendamento aggiuntivo che preveda l'integrazione delle graduatorie di merito del concorso STEM 2021 con tutti coloro che hanno superato le prove, così da consentire la loro assunzione in ruolo sia sui posti che risultano ancora vacanti a seguito di rinuncia, sia sui posti che saranno disponibili per le nomine 2022/2023.

Assunzioni del personale ATA

Occorre prevedere la cancellazione della norma che limita al solo reintegro del turnover il numero di assunzioni in ruolo autorizzabili annualmente per il personale ATA. Ciò al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e il pieno soddisfacimento del fabbisogno di servizi ausiliari, fortemente accresciuto dall'emergenza pandemica. Non è più sostenibile una situazione che nel presente anno scolastico ha visto rimanere privi di titolare oltre il 56% dei posti vacanti.

24 novembre 2021